

**CONTRIBUTO  
UNIFICATO**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE di APPELLO di ROMA**

**Sezione I civile**

La Corte composta dai signori magistrati:

dott. Roberto Reali  
dott. Lucio Bochicchio  
dott. Elisabetta Mariani

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2012 posta in decisione all'udienza collegiale del 18 aprile 2017, vertente

**TRA**

**Natali Sabrina ed il partito politico Iniziativa Comunista (in persona del legale rappresentante Norberto Natali)**

avv. Fabrizio Lattanzi

**Parti appellanti**

**E**

**Il Messaggero spa,**

**Parti appellate**

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza del giudice monocratico civile del Tribunale di Roma n. 2165/2011.

**CONCLUSIONI:** per tutte le parti come da atti difensivi in appello richiamati all'udienza collegiale del 18 aprile 2017.

**FATTO E DIRITTO**

Con la sentenza di cui all'oggetto è stata respinta l'azione di risarcimento danni da diffamazione per mezzo di tre articoli del quotidiano Il Messaggero del 10, 18 e 19 maggio 2001 intentata da Sabrina Natali e dal partito Iniziativa Comunista (in persona del legale rappresentante Norberto Natali) nei confronti della società

editrice "Il Messaggero", del suo direttore responsabile dell'epoca [redacted] e dei giornalisti [redacted] i, con condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti.

Hanno proposto appello gli attori originari censurando la sentenza in punto di *an debeat*, e chiedendo, in riforma: - accertare che la condotta delle parti convenute integra gli estremi del reato di diffamazione in danno del loro onore, della loro reputazione e del loro decoro; - dichiarare la responsabilità civile delle parti convenute ex art. 2043 e segg. cc per i danni conseguenti anche di natura biologica per la Natali, condannando in solido le parti appellate al risarcimento nella misura ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione; in via istruttoria, hanno richiamato le istanze formulate in primo grado e hanno chiesto *ctu medica* sulla persona della Natali.

Si sono costituiti tutti gli appellati chiedendo respingersi il gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18 aprile 2017, con concessione dei termini per memorie difensive ex art. 190cpc.

Nella sentenza qui impugnata si è dato diffusamente conto anzitutto delle deduzioni contenute nella citazione, laddove si era parlato di vero e proprio *linciaggio mediatico* in relazione al collegamento che veniva effettuato tra Iniziativa Comunista, le Brigate Rosse e l'omicidio di Massimo D'Antona, e si è ritenuto che né i titoli né il contenuto degli articoli fossero diffamatori poiché ravvisabile la scriminante del diritto di cronaca in ambito giudiziario per i giornalisti che avevano operato la ricostruzione di una vicenda di rilievo penale come attestata da provvedimenti giudiziari.

L'appello è basato su tre motivi di censura:

- 1) l'errata valutazione, nell'ambito della vicenda giudiziaria penale sottesa agli articoli in discussione, della ipotesi accusatoria di cui all'art. 270 cp rispetto a quella di cui all'art. 270 *bis* cp;
- 2) mancanza della scriminante del diritto di cronaca;
- 3) mancanza di prova circa la rispondenza al vero degli articoli.

Ogni censura viene poi ampiamente sviluppata.

La Corte ritiene, all'esito del riesame delle ragioni di gravame nel loro complesso, trattandosi di profili che si intrecciano, che occorra fare una differenziazione tra i tre diversi articoli (10, 18 e 19 maggio 2001) ed anche tra le posizioni delle parti convenute odierne appellate.

Va premesso che lo scenario storico-giuridico di fondo - molto complesso e doloroso per i riflessi sociali e politici che ne derivavano - vedeva in corso indagini e un'inchiesta in sede penale iniziati dopo l'omicidio di Massimo D'Antona, avvenuto il 20 maggio 1999, sulla presunta esistenza di gruppi e di singoli possibili fiancheggiatori delle Brigate Rosse (che quell'attentato terroristico avevano rivendicato).

Va ancora considerato che, in astratto, non è ravvisabile la responsabilità dei singoli giornalisti per quanto concerne i *titoli*, tenendo conto che in quotidiani di grandi dimensioni, con una organizzazione complessa ed articolata su molteplici compiti

(come senza dubbio era già allora Il Messaggero), la *titolistica* non è verificabile né modificabile da parte del giornalista.

Venendo agli articoli incriminati, in quello del 10 maggio 2001 (a firma della giornalista \_\_\_\_\_) intitolato "Non temere: Barbara ha bruciato le carte", si riferiva di una intercettazione ambientale tra due militanti di I.C. indagati per associazione sovversiva dalla Procura di Roma, nel corso della quale si erano detti che Barbara avrebbe "*bruciato le carte*" (n.d.r.: si parlava di Barbara Battista, militante del gruppo e considerata una "dura"), proseguendosi nell'articolo che nella sua abitazione sarebbe stata rinvenuta una risoluzione strategica che era stata messa a confronto con il comunicato delle B.R. per evidenziarne eventuali similitudini. Più avanti, si legge: "*Il 17 maggio il Tribunale della Libertà deciderà sulle richieste di revoca degli ordini di custodia cautelare nei confronti del segretario nazionale di Ic Norberto Natali, di sua sorella Sabrina e ..*", riportandosi poco dopo la precisazione dei loro avvocati che "*Agli indagati non sono stati contestati fatti specifici né nell'ordinanza cautelare né durante gli interrogatori. Non ci sono indizi sulla loro partecipazione a questa presunta associazione sovversiva*".

Ritiene la Corte che sia nel titolo che nel contenuto il predetto articolo non comporti violazione gratuita dei principi posti a presidio dell'altrui reputazione, e che quindi sia ravvisabile la scriminante del diritto di cronaca, della libertà di stampa, del diritto di cronaca giudiziaria e dell'indubbio interesse pubblico alle notizie sulle indagini che seguirono l'omicidio dell'allora consigliere del Ministro del Lavoro on. Bassolino.

Né possono ravvisarsi elementi di falsità delle notizie, essendo stati riportati con correttezza: - quale fosse la posizione giuridica della Natali; - lo stato delle indagini quanto alla formazione I.C. (tant'è, che, come più oltre si dirà, viene fatto riferimento alla imputazione verso altri di mera "associazione sovversiva" ex art. 270cp); - le dichiarazioni del legale della Natali Sabrina.

Diversamente vanno valutati sia il titolo che il contenuto del secondo articolo del 18 maggio 2001, sempre a firma "\_\_\_\_\_".

L'articolo, nella parte superiore alla foto che vede investigatori curvi su dei reperti, all'opera sul luogo dell'assassinio del prof. D'Antona, reca un *occhiello* con dicitura "La richiesta di custodia per i membri di Iniziativa Comunista"; sotto alla foto c'è il *titolo* "1 pm: La Natali partecipò all'omicidio D'Antona"; il *testo* reca una premessa, ovvero che per stessa dichiarazione dell'allora capo della Procura di Roma dott. Vecchione, non vi erano stati arresti, benché il *pool* antiterrorismo della procura avesse scritto "che almeno uno dei militanti di Iniziativa Comunista, Sabrina Natali, potrebbe avere partecipato al delitto..", ipotesi "messa nero su bianco nella richiesta di arresto degli 8 presunti fiancheggiatori delle nuove Br-Pcc .... legata ad una conversazione durante un viaggio in auto il 20 marzo 2001 .." tra due militanti di IC registrati dai carabinieri del Ros, dalla quale, si riferisce nell'articolo, sarebbe apparso evidente secondo i pm "il riferimento a Natali Sabrina, indicata come *la roscia* che - in una forma non esplicitata dagli interlocutori - aveva partecipato all'omicidio di un compagno ... " da individuarsi

necessariamente in Massimo D'Antona "poiché nessun altro omicidio di *un compagno*, da lunga data, è stato compiuto e rivendicato dalle Brigate Rosse". Ed ancora, prosegue l'articolista, "Viene così registrata l'appartenenza di Natali Sabrina alla struttura occulta di Ic e la sua attivazione addirittura nell'attentato di presentazione pubblica delle riemerse Br-Pcc" che per la procura, desume la giornalista, era appunto l'omicidio D'Antona, pur dando atto nell'articolo della secca smentita di uno dei legali della Natali, la quale sottolineava come mai fosse stata contestata alla propria assistita di essere stata in via Salaria e mai sarebbe stata fatta alla stessa alcuna domanda sull'omicidio D'Antona. Si proseguiva nell'articolo con la notizia che il Tribunale della Libertà si sarebbe pronunciato a breve sulle richieste di scarcerazione. Verso la fine, venivano menzionati nuovi elementi di accusa che i pm avrebbero esibito, tra i quali "un appunto sequestrato nell'agenda di Rita Casillo, definito un resoconto di una riunione dell'ottobre '99, in cui (c'era) scritto La ritirata strategica è finita il 20 maggio", il giorno dell'omicidio D'Antona (sottolinea la giornalista), che richiama anche una conversazione del 29 marzo 2001 tra altri due militanti, in mano all'accusa, nella quale la prima interlocutrice avrebbe detto che "Preso da un eccesso di imprudenza, *la roscia* (la Natali, n.d.r.) ha bruciato tutta la roba, anche le lettere di Linea-Rossa".

Questo articolo - ancorchè abbia preso spunto anche da atti formali della Procura della Repubblica che in qualche modo erano stati resi noti alla giornalista, sia che si possa dire che fosse caduto lo sbarramento del segreto istruttorio sia che quel documento ne risultasse invece ancora coperto - si è tuttavia collocato, cronologicamente, in un momento successivo ad un comunicato congiunto che era stato fornito ai giornalisti in un incontro formalmente indetto il giorno 3 maggio 2001, svoltosi innanzi al Procuratore Capo dott. Vecchione, al Procuratore aggiunto Italo Ormani e ai sostituti Franco Ionta, Giovanni Salvi, Pietro Saviotti e Federico De Siervo nel quale si chiariva il contesto nel quale erano maturati gli otto arresti di quella mattina.

Il resoconto di quell'incontro fatto dall'Ansa (doc. 4) riporta alcune delle dichiarazioni del procuratore capo: - gli arrestati erano appartenenti ad un gruppo "occulto" formatosi all'interno di Iniziativa Comunista "che si apprestava a svolgere attività preparatorie ed era proiettato verso attività eversive ... tendente ad entrare in un rapporto politico con le Br e teso alla costituzione del Partito comunista clandestino", benchè, allo stato, *non vi fossero elementi per poter configurare un legame fra gli arrestati e gli autori dell'omicidio di Massimo D'Antona*"; il pm Salvi aveva aggiunto che la struttura occulta era sorta all'insaputa dei responsabili di Iniziativa Comunista.

Nel comunicato consegnato in quell'occasione ai giornalisti era sintetizzato il capo di imputazione per gli otto arrestati accusati di far parte di un'associazione sovversiva (art. 270cp) che aveva tra i suoi obiettivi quello di *tendere alla lotta armata per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato ed entrare in un rapporto, allo stato, quanto meno di interlocuzione politica, con la banda armata Brigate Rosse - Partito Comunista Combattente*", definendoli come componenti di un

gruppo clandestino costituitosi all'interno di IC con propri organismi occulti, che, sempre allo stato, non presentava rapporto di identità con altre sigle eversive quali Br o altre. I pm confermavano poi che erano ancora in corso delle perquisizioni e che i nominativi di dieci persone erano finiti nel registro degli indagati della Procura.

A fronte della presa di posizione formale innanzi alla stampa e della netta esclusione da parte dei componenti del *pool* di procuratori che gestiva le indagini in quel periodo di un collegamento in quella fase ipotizzabile tra gli arrestati (tra i quali Sabrina Natali) e l'omicidio di D'Antona, pare alla Corte che lo speculare netto collegamento fatto dalla giornalista tra la persona della Natali e l'assassinio del prof. D'Antona come notizia proveniente dagli stessi magistrati costituisca grave lesione del diritto di cronaca, palesando una realtà in quel momento palesemente falsa perché smentita dagli stessi magistrati della Procura.

Vi è di più. Nella sentenza impugnata viene dato ampio risalto, onde accertare la verità dei fatti rappresentati negli articoli, al contenuto della ordinanza di custodia cautelare del Gip, che avrebbe accolto le richieste dei Pm. In realtà, in quell'ordinanza vengono contestati reati che sarebbero stati commessi dopo il 20 maggio 1999, quindi successivi all'omicidio D'Antona, e solo nell'ambito della ipotesi di cui all'art. 270cp. Detto elemento, in uno con le dichiarazioni ufficiali dei Pm di cui si è detto, connotano di falsità il contenuto dell'articolo di cui si discute, e ne palesano la difformità dal contenuto degli atti giudiziari cui a quel punto fare riferimento, cioè i provvedimenti del Gip.

E certamente non può dubitarsi che l'attribuzione di un omicidio efferato e crudele ai danni di un personaggio con funzioni pubbliche, al quale è stato teso un agguato poco dopo l'uscita dalla sua abitazione, abbia una valenza oggettivamente diffamatoria e soggettivamente assunta, per la persona che si sente additata tra coloro che parteciparono alla ideazione di quel crimine, una evidente grave lesione della propria immagine e reputazione. Jee

Analoghe considerazioni vanno svolte a proposito della posizione del partito Iniziativa Comunista, posto che alla intera organizzazione è stato attribuito l'obiettivo di creare uno stretto collegamento con le Brigate Rosse e di dividerne le iniziative sovversive e le azioni destabilizzanti, nonché la circostanza che tra i suoi membri era presente una persona sospettata di aver partecipato fattivamente all'omicidio del prof. D'Antona. Con ciò collocando l'intero partito all'interno di un contesto eversivo e di contrarietà alle istituzioni democratiche e ai soggetti che stavano collaborando fattivamente con gli organismi fondamentali dello Stato.

L'omessa evidenziazione della circostanza che nella ricostruzione degli stessi PM detto obiettivo era perseguito da un gruppo ristretto e clandestino, non noto ai vertici e ai responsabili del partito ha avuto valenza lesiva dell'immagine dell'associazione partitica nel suo insieme, oggettivamente evincendosene una sorta di *culpa in vigilando* nei suoi responsabili ovvero, ancora più grave, potendo indurre il convincimento che vi fosse una pur sempre colpevole *tolleranza, indifferenza, omissione di intervento* per

ricondere il partito e i suoi componenti nell'alveo di una condotta di contrapposizione allo Stato ma con metodi non eversivi.

Va invece condiviso il giudizio sulla natura non diffamatoria degli articoli pubblicati il 19 maggio 2001, uno a firma Santoro e l'altro a firma

Benchè accompagnati dalla stessa foto di cui all'articolo del giorno precedente (degli investigatori sul luogo dell'assassinio D'Antona), il titolo di quello della Santoro era "Nuove Br, il tribunale libera tre sospetti fiancheggiatori" e recava un occhietto con la espressione "La Procura: le accuse restano in piedi. La difesa: si sgonfia il teorema dei pm". Nel testo vengono riportate in modo equilibrato le tesi contrapposte dei Pm e della difesa, e comunque non vi sono esplicite né decise affermazioni su un diretto coinvolgimento della Natali e di IC nell'omicidio D'Antona. L'articolo di reca il titolo "Siamo comunisti, non terroristi" e il sottotitolo "Sabrina Natali: sapevo che dopo le elezioni sarei stata scarcerata", in direzione univoca della posizione difensiva. Nel testo poi è contenuto il resoconto delle dichiarazioni che la Natali rese nell'immediatezza proprio all'uscita dal carcere di Rebibbia, e quindi non si ravvisa alcuna valenza lesiva.

Conclusivamente, la Corte ritiene che la sentenza di primo grado vada confermata con il rigetto delle domande nei confronti del giornalista

Quanto alla giornalista Rosa Anna Santoro va riformata in parte, con il riconoscimento della valenza diffamatoria solo dell'articolo del 18 maggio 2001 (non viene invece in discussione l'eventuale autonoma responsabilità del direttore e dell'editore quanto al titolo, mancando allegazioni o domande sul punto), e quindi con diritto sia di Sabrina Natali che di Iniziativa Comunista in persona del suo legale rappresentante a vedersi risarcire il danno sofferto, che può reputarsi provato solo quanto alla componente non patrimoniale. Non vi sono elementi o riscontri di carattere medico-legale per poter attribuire alla persona fisica Natali il danno biologico, non avendo la stessa fornito documenti dai quali evincere ripercussioni sulla sua salute né riscontri di un danno di carattere patrimoniale.

Sulla quantificazione, cui occorre procedere in via equitativa, la Corte reputa congrua - tenuto conto della evidente gravità dell'accusa, rapportata al particolare momento storico per il paese, e quindi alla ripercussione che nell'opinione pubblica avevano notizie attinenti attentati ai danni di persone conosciute con funzioni istituzionali e che, come nel caso all'esame, avevano comportato l'assassinio di un servitore dello Stato - la somma (ai valori attuali) di €25.000,00 per ciascuna delle parti appellanti, oltre interessi in misura di legge dal giorno in cui la causa è stata trattenuta in decisione (18 aprile 2017) al saldo.

Il Messaggero e il direttore responsabile di allora vanno condannati in solido ex art. 11 legge sulla stampa n. 47/1948.

Non può essere riconosciuta anche la *riparazione pecuniaria* aggiuntiva di cui all'art. 12 della stessa legge non avendone fatto richiesta le parti offese.

Quanto alle spese processuali del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza reciproca nella misura della metà nel rapporto processuale tra gli attori, la società editrice Il Messaggero spa,

, liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014. Devono invece essere liquidate per l'intero come in dispositivo, sempre sulla base del DM 55/2014, in favore del , e vanno poste a carico degli attori-odierni appellanti.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, accogliendo in parte l'appello avverso la sentenza del giudice monocratico civile del Tribunale di Roma n. 2165/2011, che per il resto conferma, accerta la natura diffamatoria, ai danni delle parti appellanti Sabtina Natali e partito Iniziativa Comunista, dell'articolo pubblicato in data 18 maggio 2001. Condanna al pagamento della somma (ai valori attuali) di favore di ciascuna delle parti appellanti, oltre interessi in misura di legge dal 18 aprile 2017 al saldo. Condanna gli appellati Il Messaggero spa ed i , in solido con , al pagamento della suddetta somma per ciascuna delle parti appellanti. Respinge ogni altra domanda nei confronti degli appellati ora indicati nonché quelle nei confronti di . Condanna gli appellati , Il Messaggero spa ed il i in solido alla rifusione delle spese del doppio grado in favore degli appellanti nella misura della metà, liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in €7.254,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge; quanto al secondo grado in €6.615,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Lattanzi. Le dichiara compensate per la metà.

Roma, 27 novembre 2017.

Il Consigliere rel.est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria  
28 GIU. 2018  
Roma  
IL FORZATO GIUDIZIARIO  
dot. sc. S. Maria Migliore

